



**REGOLAMENTO DI POLIZIA  
MORTUARIA E CIMITERIALE  
COMUNE DI SANFRONT - PROVINCIA  
DI CUNEO**

*Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 09.04.2026*

## **INDICE SISTEMATICO**

- Art. 1 - Contenuto del regolamento
- Art. 2 - Competenza e gestione dei servizi
- Art. 3 - Organizzazione dei servizi
- Art. 4 - Organi competenti
- Art. 5 - Provvedimenti nell'interesse del servizio
- Art. 6 - Diritto di disposizione della salma

### **CAPO I**

#### **DICHIARAZIONE DI MORTE, DENUNCIA DELLA CAUSA, ACCERTAMENTO**

- Art. 7 - Dichiarazione di morte
- Art. 8 - Adempimento dell'ufficiale di Stato Civile
- Art. 9 - Denuncia della causa di morte e accertamento dei decessi
- Art. 10 - Registro dei deceduti e cause di morte
- Art. 11 - Esercizio della funzione necroscopica
- Art. 12 - Referto all'Autorità giudiziaria
- Art. 13 - Rinvenimento di cadaveri
- Art. 14 - Autorizzazione per la sepoltura
- Art. 15 - Nati morti e prodotti abortivi
- Art. 16 - Seppellimenti senza la prescritta autorizzazione

### **CAPO II**

#### **PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI**

- Art. 17 - Osservazione cadaveri
- Art. 18 - Morte improvvisa
- Art. 19 - Morte per malattie infettive
- Art. 20 - Depositi di osservazione

### **CAPO III**

#### **RISCONTRO DIAGNOSTICO - RILASCIO DI CADAVERI A SCOPO DI STUDIO - PRELIEVI DI PARTI DI CADAVERE PER TRAPIANTI - AUTOPSIE E TRATTAMENTI CONSERVANTI**

- Art. 21 - Riscontro diagnostico
- Art. 22 - Rilascio di cadaveri a scopo di studio
- Art. 23 - Prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico - Autopsie e trattamenti per la conservazione del cadavere

### **CAPO IV**

#### **TRASPORTI FUNEBRI**

- Art. 24 - Liberalizzazione del servizio dei trasporti funebri
- Art. 25 - Diritti di segreteria per trasporti eseguiti da terzi
- Art. 26 - Carri per trasporto
- Art. 27 - Trasporto in luogo diverso dal cimitero
- Art. 28 - Trasporto da Comune a Comune
- Art. 29 - Trasporto per l'Estero
- Art. 30 - Cremazione

### **CAPO V**

#### **CIMITERO**

- Art. 31 - Costruzione dei cimiteri - Piani cimiteriali - Disposizioni tecniche generali
- Art. 32 - Distanza dei cimiteri dall'abitato - Natura del terreno
- Art. 33 - Lotti cimiteriali
- Art. 34 - Per i lotti cimiteriali
- Art. 35 - Acque potabili
- Art. 36 - Aree per sepolture private
- Art. 37 - Prescrizioni estetiche per le sepolture
- Art. 38 - Personale dei cimiteri

### **CAPO VI**

#### **CAMERA MORTUARIA**

**Art. 39** - Camera mortuaria e sala per autopsie

## **CAPO VII**

### **OSSARIO COMUNE**

**Art. 40** - Ossario

## **CAPO VIII**

### **INUMAZIONE**

**Art. 41** - Campi d'inumazione

**Art. 42** - Fossa per inumazione

**Art. 43** - Cassa di inumazione

**Art. 44** - Cassa per inumazione

## **CAPO IX**

### **TUMULAZIONE**

**Art. 45** - Tumulazione in loculi

## **CAPO X**

### **DEPOSITO PROVVISORIO**

**Art. 46** - Deposito provvisorio

## **CAPO XI**

### **ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE**

**Art. 47** - Esumazioni ordinarie

**Art. 48** - Esumazioni straordinarie

**Art. 49** - Rinvenimento ossa nelle esumazioni

**Art. 50** - Autorizzazione del Sindaco per estumulazioni

**Art. 51** - Disposizioni comuni per estumulazioni

## **CAPO XII**

### **SEPOLTURE PRIVATE NEI CIMITERI**

**Art. 52** - Concessione aree

**Art. 53** - **Morte del concessionario – Subentro**

**Art. 54** - Rinuncia a concessione di area con parziale o totale costruzione

**Art. 55** - Rinuncia a concessione di manufatti della durata fino ad anni 99 o perpetua

## **CAPO XIII**

### **REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE**

**Art. 56** - Revoca

**Art. 57** - Decadenza

**Art. 58** - Provvedimenti conseguenti la decadenza

**Art. 59** - Estinzione

## **CAPO XIV**

### **REPARTI SPECIALI ENTRO IL CIMITERO**

**Art. 60** - Piani regolatori cimiteriali

## **CAPO XV**

### **SEPOLCRI PRIVATI FUORI DAL CIMITERO**

**Art. 61** - Costruzione cappelle private fuori cimitero

**Art. 62** - Tumulazioni in località differenti dal cimitero

## **CAPO XVI**

**Art. 63** - Cautele

**Disposizioni finali**

# **REGOLAMENTO**

## **Art. 1 - Contenuto del regolamento**

Il presente regolamento prescrive le norme di polizia mortuaria e dei servizi funebri cimiteriali.

## **Art. 2 - Competenza e gestione dei servizi**

Il servizio di polizia mortuaria e del cimitero è di esclusiva competenza del Comune, avvalendosi degli uffici comunali e della collaborazione dell'Azienda Sanitaria Locale (ASL).

Il servizio di trasporti funebri è esercitato in regime di libera concorrenza tra le imprese di onoranze funebri regolarmente autorizzate, secondo quanto previsto dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni. La scelta dell'impresa spetta ai familiari del defunto.

Le imprese che intendono svolgere il servizio di trasporto funebre nel territorio comunale devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

## **Art. 3 - Organizzazione dei servizi**

I servizi cimiteriali sono gestiti da un:

- a) Responsabile dei servizi cimiteriali
- b) Operatore dei servizi cimiteriali

in collegamento con l'Azienda Sanitaria Locale (ASL) e l'ufficio tecnico comunale, secondo le rispettive competenze.

Il numero del personale addetto al cimitero ed ai servizi funebri ed il relativo stato giuridico sono disciplinati dal regolamento per il personale.

## **Art. 4 - Organi competenti**

All'espletamento dei servizi di Polizia Mortuaria e Cimiteriale concorrono oltre al Sindaco, nell'ambito delle proprie competenze:

- A) L'Ufficio di Ragioneria, il quale provvede per la parte contabile.
- B) L'Ufficiale dello Stato Civile, il quale, nell'ambito delle funzioni amministrative ad esso inerenti, autorizza la sepoltura ed il trasporto ai sensi dell'art. 74 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Ordinamento dello stato civile) e delle disposizioni vigenti in materia.
- C) L'Ufficio Tecnico:
- D) L'Azienda Sanitaria Locale (ASL)

## **Art. 5 - Provvedimenti nell'interesse del servizio**

Il Sindaco, in caso di necessità di realizzazione di ampliamenti dei cimiteri o di opere aventi carattere generale o per uniformarsi a disposizioni di legge, può disporre, previa comunicazione ai rispettivi titolari della concessione o aventi causa, se ed in quanto reperibili, la revoca della concessione di sepoltura sia comuni che private e la demolizione, provvedendo nel contempo ad assegnare agli stessi un'area della stessa superficie e categoria per la durata residua del tempo di concessione, ma comunque non eccedente i 99 anni.

Restano a carico dei titolari della concessione le spese per la costruzione o per il riadattamento dei monumenti sepolcrali.

## **Art. 6 - Diritto di disposizione della salma**

1. Nella predisposizione dei funerali e della sepoltura vale la volontà espressa dal defunto.
2. In difetto di manifestazione di volontà da parte del defunto, dispongono nell'ordine:
  - il coniuge superstite;
  - l'unito civilmente;

- il convivente di fatto con designazione scritta autografa del de cuius in cui deve essere precisato esattamente cosa è consentito fare/disporre in ambito funerario;
- i figli;
- i genitori;
- i fratelli e le sorelle;
- gli altri eredi secondo l'ordine di successione legittima.

## **CAPO I**

### **DICHIARAZIONE DI MORTE, DENUNCIA DELLA CAUSA, ACCERTAMENTO**

#### **Art. 7 - Dichiarazione di morte**

La morte di persona, sul territorio del Comune, deve essere dichiarata entro le 24 ore dal decesso, all'Ufficio di Stato Civile.

La dichiarazione deve essere fatta da uno dei congiunti o da persona convivente con il defunto o da un altro delegato. In mancanza di congiunti o conviventi o medici che abbiano assistito al decesso, la denuncia va fatta da qualsiasi persona che ne abbia notizia.

Tale dovere si estende pure ai casi di nati morti, di rinvenimento di membra o di ossa umane.

La dichiarazione è fatta con apposito modulo dell'ufficio contenente i dati occorrenti ed i vari adempimenti conseguenti, essa è firmata dal dichiarante e dal funzionario dell'Ufficio di Stato Civile incaricato.

I decessi avvenuti in ospedali, ospizi, collettività, sono notificati, con l'apposito modulo, nel termine in cui sopra, a cura del Direttore o dal delegato della rispettiva Amministrazione.

#### **Art. 8 - Adempimento dell'Ufficiale di Stato Civile**

L'Ufficiale di Stato Civile, ricevuta la dichiarazione di morte, accerta, se del caso, le indicazioni date, riscontra le generalità del defunto sugli atti di ufficio, promuove i necessari accertamenti necroscopici.

Quindi, effettuati i predetti adempimenti, compila l'atto di morte e rilascia l'autorizzazione al seppellimento.

Nel caso che dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne comunicazione immediata all'autorità giudiziaria ed a quella di pubblica sicurezza, ai fini del rilascio del nulla osta per la sepoltura.

#### **Art. 9 - Denuncia della causa di morte e accertamento dei decessi**

1. Ferme restando le disposizioni sulla dichiarazione e sull'avviso di morte da parte dei familiari e di chi per essi contenute nel D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Ordinamento dello stato civile), sull'ordinamento dello Stato Civile, i medici, a norma dell'art. 103, sub a), del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, debbono per ogni caso di morte di persona da loro assistita denunciare al Sindaco la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa.
2. Nel caso di morte per malattia infettiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il Comune deve darne informazione immediatamente all'unità sanitaria locale di competenza.
3. Nel caso di morte di persona cui siano somministrati nuclidi radioattivi la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dal D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101 (direttiva 2013/59/Euratom - radioprotezione)
4. Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta morte è fatta dal medico necroscopo di cui del D.P.R. 285/90.
5. L'obbligo della denuncia della causa di morte è fatto anche ai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico.
6. La denuncia della causa di morte, di cui ai commi precedenti, deve essere fatta entro 24 ore dall'accertamento del decesso su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità di intesa

con l'Istituto Nazionale di Statistica.

7. Copia della scheda di morte deve essere inviata, entro 30 giorni, dal Comune ove è avvenuto il decesso Azienda Sanitaria Locale (ASL) nel cui territorio detto Comune è ricompreso. Qualora il deceduto fosse residente nel territorio di una unità sanitaria locale diversa da quella ove è avvenuto il decesso, quest'ultima deve inviare copia della scheda di morte alla unità sanitaria locale di residenza.
8. Le schede di morte hanno esclusivamente finalità sanitarie, epidemiologiche e statistiche.

#### **Art. 10 - Registro dei deceduti e cause di morte**

Presso l'Ufficio Comunale di Stato Civile è conservato e tenuto aggiornato un registro con l'elenco dei deceduti nell'anno e relativa causa di morte.

#### **Art. 11 - Esercizio della funzione necroscopica**

1. La struttura individuata dall'Azienda Sanitaria Locale (ASL) esercita le funzioni necroscopiche di cui all'art. 74 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.
2. Nelle strutture sanitarie, di ricovero e di cura, socio-sanitarie e socio-assistenziali, sia pubbliche che private, la funzione di medico necroscopo è svolta dal Direttore Sanitario o da un medico da lui delegato.
3. I medici necroscopi dipendono per tale attività dalla struttura individuata dall'Azienda Sanitaria Locale (ASL) ed a questa riferiscono sull'espletamento del servizio, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 365 del Codice Penale.
4. Le suddette funzioni necroscopiche non sono espletate solo nel caso in cui la morte venga accertata da medico incaricato dall'Autorità Giudiziaria.
5. La visita del medico necroscopo deve sempre essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli artt. 16, 17 e 18 del presente Regolamento, e comunque non dopo le 30 ore.

#### **Art. 12 - Referto all'Autorità giudiziaria**

Il sanitario o medico necroscopo che rilevi indizi di morte dipendente da causa delittuosa o comunque non dovuta a causa naturale, deve riferire immediatamente all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 365 Codice Penale.

In tali casi a questa autorità spetta il rilascio del nulla osta al seppellimento.

#### **Art. 13 - Rinvenimento di cadaveri**

1. Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità giudiziaria, a quella di Pubblica Sicurezza e all'Azienda Sanitaria Locale (ASL)" competente per territorio.
2. Salvo diverse disposizioni dell'Autorità Giudiziaria, la Azienda Sanitaria Locale incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa Autorità Giudiziaria perché questa rilascia il nulla osta per la sepoltura.

#### **Art. 14 - Autorizzazione per la sepoltura**

L'autorizzazione per la sepoltura nel cimitero è rilasciata a norma dell'art. 74 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, sull'ordinamento dello Stato Civile, dall'Ufficiale dello Stato Civile.

La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere ed ossa umane contemplate dall'articolo precedente.

### **Art. 15 - Nati morti e prodotti abortivi**

Per i nati morti, ferme restando le disposizioni del D.P.R. 10 settembre 1990 n.285 art. 7, sull'ordinamento dello Stato Civile, si seguono le disposizioni stabilite negli articoli precedenti.

Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimana intrauterina e che all'Ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di seppellimento sono rilasciati dall' Azienda Sanitaria Locale (ASL)

A richiesta dei genitori nel cimitero potranno essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

Nei casi previsti dai due commi precedenti, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto domanda di seppellimento alla unità sanitaria locale, accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

### **Art. 16 - Seppellimenti senza la prescritta autorizzazione**

Quando è data sepoltura ad un cadavere senza l'autorizzazione dell'Ufficiale dello Stato Civile, questi ne deve fare immediato rapporto alla Procura della Repubblica.

## **CAPO II**

### **PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI**

#### **Art. 17 - Osservazione cadaveri**

Nei casi in cui l'accertamento di morte non viene effettuato secondo le procedure di cui all'art. 2 della legge 29.12.1993, n. 578 - "Norme per l'accertamento e la certificazione di morte" e del relativo Decreto del Ministero della Sanità n. 582 del 21.6.1994 "Regolamento recante le modalità per l'accertamento e la certificazione di morte" e fatti salvi i casi previsti dalla Legge 1 aprile 1999, n. 91 e successive modifiche – “Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti”, nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato prima che siano trascorse ventiquattro ore dal momento del decesso, salvi i casi di decapitazione o di maciullamento. Rimangono in vigore le norme previste dalla L. 2.12.1975, n. 644 e successive modificazioni, non incompatibili o non in contrasto con la L. 29.12.1993, n. 578 e con il Decreto del Ministero della Sanità n. 582 del 22.6.1994.

#### **Art. 18 - Morte improvvisa**

Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore.

#### **Art. 19 - Morte per malattie infettive**

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta della struttura competente dell'Azienda Sanitaria Locale (ASL) il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

#### **Art. 20 - Depositi di osservazione**

Nel cimitero è predisposta una camera mortuaria per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:

- a) morte in abitazione inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
- b) morte in seguito a qualsiasi accidente della pubblica via o in luogo pubblico;
- c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dalla struttura competente dell'Azienda Sanitaria Locale (ASL), in relazione agli elementi risultanti nel

certificato di morte di cui ai sensi del D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101.

I depositi di osservazione e gli obitori devono essere idonei ad assicurare la sorveglianza da parte del responsabile del servizio, anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

È istituita anche presso la Casa di Riposo "Ospedale di Carità di Sanfront" una camera mortuaria,

L'ammissione nei depositi di osservazione è autorizzata dal Sindaco ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persone accidentate o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.

### **CAPO III**

#### **RISCONTRO DIAGNOSTICO - RILASCIO DI CADAVERI A SCOPO DI STUDIO - PRELIEVI DI PARTI DI CADAVERE PER TRAPIANTI - AUTOPSIE E TRATTAMENTI CONSERVANTI**

##### **Art. 21 - Riscontro diagnostico**

1. Fatti salvi i poteri dell'Autorità Giudiziaria, sono sottoposte al riscontro diagnostico, secondo le norme della legge 15 febbraio 1961, n. 83, i cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, nonché i cadaveri delle persone decedute negli ospedali, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati quando i rispettivi direttori, primari o medici curanti lo dispongano per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici.
2. Il Servizio competente della A.S.L. può disporre il riscontro diagnostico anche su cadaveri delle persone decedute a domicilio quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo, o a richiesta del medico curante quando sussista il dubbio sulle cause di morte.
3. Il riscontro diagnostico è eseguito, alla presenza del primario o medico curante, ove questi lo ritenga necessario, nelle cliniche universitarie o negli ospedali dall'anatomopatologo universitario od ospedaliero ovvero da un sanitario competente incaricato del servizio, i quali devono evitare mutilazioni e dissezioni non necessarie a raggiungere l'accertamento della causa di morte.
4. Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura.
5. Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'Ente che lo ha richiesto.

I riscontri diagnostici sui cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguiti adottando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale ed adottando le misure concernenti la sorveglianza fisica del personale operatore a norma degli D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101, in quanto applicabili.

I risultati dei riscontri diagnostici devono essere, dal direttore sanitario dell'ospedale o della casa di cura, comunicati al Sindaco per eventuale rettifica della scheda di morte di cui all'art. 1. Il Sindaco provvede altresì alla comunicazione dei risultati dei riscontri diagnostici secondo le procedure di cui all'art. 6, comma 7.

Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva e diffusiva, la comunicazione deve essere fatta d'urgenza ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche.

Quando si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

##### **Art. 22 - Rilascio di cadaveri a scopo di studio**

La consegna alle sale anatomiche universitarie dei cadaveri destinati, a norma dell'art. 32 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, all'insegnamento ed alle indagini scientifiche deve avvenire dopo trascorso il periodo di osservazione prescritto dalle vigenti leggi e dal vigente regolamento articoli 8, 9 e 10.

Ai cadaveri di cui al presente articolo deve essere sempre assicurata una targhetta che rechi annotate le generalità.

Il prelevamento e la conservazione di cadavere e di pezzi anatomici, ivi compresi i prodotti fetali, devono essere di volta in volta autorizzati dall'Autorità Sanitaria Locale sempreché nulla osti da parte degli aventi

titoli.

Dopo eseguite le indagini e gli studi, i cadaveri ricomposti per quanto possibile, devono essere consegnati all'incaricato del trasporto al cimitero.

Il Servizio competente della A.S.L. su richiesta scritta dei direttori delle sale anatomiche, può autorizzare la consegna all'Istituto universitario di ossa deposte nell'ossario comune del cimitero.

Le ossa, elencate su regolare verbale di consegna, sono prese in carico dal direttore della sala anatomica, che ne disporrà a scopo didattico e di studio.

In nessun altro caso è permesso asportare ossa dai cimiteri.

È vietato il commercio di ossa umane.

### **Art. 23 - Prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico, autopsie e trattamenti per la conservazione del cadavere**

Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico anche per quanto concerne l'accertamento della morte, segue le norme della legge 2 dicembre 1975, n. 644, e successive modificazioni.

Le autopsie anche se ordinate dall'Autorità Giudiziaria, devono essere eseguite dai medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.

I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco e da quest'ultimo al Servizio competente della A.S.L. o delle unità sanitarie locali interessate per la eventuale rettifica della scheda di morte. Il contenuto della comunicazione è riservato e deve essere limitato alle notizie indispensabili per l'eventuale rettifica della scheda.

Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al Sindaco ed alla struttura competente dell'ASL ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche.

Quando nel corso di una autopsia non ordinata dall'Autorità Giudiziaria si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti, sotto il controllo struttura competente dell'Azienda Sanitaria Locale (ASL), da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.

Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco che la rilascia previa presentazione di:

- a) una dichiarazione di un medico incaricato dell'operazione con l'indicazione del procedimento che intende seguire, del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;
- b) distinti certificati del medico curante e del medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata, osservando le prescrizioni di leggi vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e adottando le misure precauzionali concernenti la sorveglianza fisica degli operatori a norma degli D.Lgs. 101/2020, in quanto applicabili.

Sono altresì consentiti i trattamenti di tanatoprassi nei limiti della L.R. Piemonte 15/2011, art. 3, e del D.P.G.R. 7/R 2012, art. 15. La tanatoprassi è richiesta dai familiari e può iniziare dopo il periodo di osservazione. Occorre autorizzazione del Sindaco. Vietata su cadaveri radioattivi o con malattie infettive.

Il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 è eseguito dalla struttura competente dell'Azienda Sanitaria Locale (ASL) dopo che sia trascorso il periodo di osservazione di cui agli articoli 14,15 e 16.

## **CAPO IV TRASPORTI FUNEBRI**

### **Art. 24 - Liberalizzazione del servizio dei trasporti funebri**

Il servizio dei trasporti funebri nel territorio del Comune di Sanfront è effettuato in regime di libera

concorrenza fra le imprese di onoranze funebri, la cui scelta spetta esclusivamente ai familiari dei defunti, approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 e successive modificazioni.

Per poter effettuare il servizio di trasporto funebre le imprese devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento di tali attività e devono essere regolarmente autorizzate dal Comune secondo le modalità che verranno stabilite con apposito provvedimento del Responsabile del servizio.

Il trasporto della salma dalla chiesa o dal luogo di celebrazione del rito funebre al cimitero deve avvenire esclusivamente a mezzo di idoneo carro funebre. È consentita la sosta davanti alla chiesa per il commiato, il quale può essere preceduto o seguito dal corteo dei partecipanti a piedi. Le modalità del percorso dovranno garantire il regolare svolgimento della cerimonia e la sicurezza del traffico veicolare.

Il trasporto delle salme viene eseguito:

- a) con pagamento, a cura dei familiari secondo la tariffa stabilita dal Consiglio Comunale;
- b) a carico del Comune nel caso di persone indigenti

Il trasporto dovrà essere effettuato in modo tale da garantire il decoro del servizio.

### **Art. 25 - Diritti di segreteria per trasporti eseguiti da terzi**

1. È dovuto un **diritto di uscita** per ogni trasporto che comporti l'uscita dal territorio del Comune di Sanfront distinti per salma, resti mortali, ossa umane o ceneri, indipendentemente dalla destinazione (altro Comune del territorio nazionale o estero).
2. L'importo dei diritti di cui al comma 1 è stabilito e periodicamente aggiornato con deliberazione della Giunta Comunale; con il medesimo atto possono essere previste esenzioni o riduzioni nei casi di indigenza o stato di bisogno accertato secondo la normativa vigente.
3. I diritti di cui al presente articolo sono dovuti in aggiunta alle eventuali tariffe per le concessioni cimiteriali e agli altri corrispettivi previsti dal presente regolamento.
4. Il pagamento dei diritti costituisce condizione per il rilascio delle autorizzazioni di trasporto e deve risultare dalla relativa documentazione amministrativa.
5. Sono esenti da qualsiasi diritto comunale i trasporti di salme militari eseguiti dalle amministrazioni militari con mezzi propri.

### **Art. 26 - Carri per trasporto**

I carri destinati al trasporto dei cadaveri su strada debbono essere internamente rivestiti di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile facilmente lavabile o disinfettabile.

Detti carri possono essere posti in servizio solo dopo che siano stati riconosciuti idonei dalle unità sanitarie locali competenti, che devono controllarne almeno una volta all'anno lo stato di manutenzione.

Un apposito registro, dal quale risulti la dichiarazione di idoneità, deve essere conservato sul carro in ogni suo trasferimento per essere, a richiesta, esibito agli organi di vigilanza.

Per l'introduzione nel Paese di salme provenienti da uno degli Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, l'interessato alla traslazione della salma deve presentare all'autorità consolare italiana apposita domanda corredata:

- a) di un certificato della competente autorità sanitaria locale, dal quale risulti che sono state osservate le prescrizioni di cui all'art. 30 del D.P.R. n. 285/1990;
- b) degli eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della Sanità dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate.

L'autorità consolare italiana, constatata la regolarità della documentazione presentata, trasmette la domanda corredata dai documenti, ovvero inoltra telegraficamente la richiesta, e contemporaneamente trasmette i documenti, tramite il Ministero degli Affari Esteri, al Prefetto della Provincia, dove la salma è diretta, che concede l'autorizzazione informandone il Prefetto della Provincia di frontiera attraverso cui la salma deve transitare.

Per l'estradizione dal Paese di salme dirette verso Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, l'interessato deve rivolgere domanda al Prefetto della Provincia di cui fa parte il Comune ove trovasi la salma, corredata dai seguenti documenti:

- a) nulla osta, per l'introduzione dell'autorità consolare dello Stato verso il quale la salma è diretta;

- b) certificato dell'unità sanitaria locale attestante che sono state osservate le disposizioni;
- c) altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della Sanità dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate.

Il Prefetto ricevuta la domanda, corredata come sopra, concede l'autorizzazione, informandone il Prefetto della Provincia di frontiera attraverso la quale la salma dovrà transitare.

Nel concedere l'autorizzazione il Prefetto agisce come delegato del Ministero della Sanità.

Per il trasporto all'estero o dall'estero, fuori dai casi previsti dalla convenzione internazionale di Berlino, o da Comune a Comune, la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di metallo e l'altra di tavole di legno massiccio.

La cassa metallica, o che racchiuda quella di legno o che sia da questa contenuta, deve essere ermeticamente chiusa mediante saldatura e tra le due casse, al fondo deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, riconosciuto idoneo.

#### **Art. 27 - Trasporto in luogo diverso dal cimitero**

Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune è autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli seguenti.

Il decreto di autorizzazione è comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.

#### **Art. 28 - Trasporto da Comune a Comune**

L'autorizzazione per il trasporto di una salma in un altro comune (fuori comune) è un atto obbligatorio rilasciato dal Comune in cui è avvenuto il decesso. È necessario il decreto del Sindaco del Comune, il pagamento di marca da bollo secondo normativa vigente e diritti comunali.

L'autorizzazione al trasporto di una salma per la cremazione è rilasciata dal Comune in cui è avvenuto il decesso, solitamente sotto forma di un unico decreto che autorizza sia il trasporto che la cremazione stessa.

È necessario presentare la volontà del defunto (in difetto di manifestazione di volontà seguire art. 6), il certificato del medico necroscopo che esclude il sospetto di reato.

#### **Art. 29 - Trasporto per l'Estero**

I trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937 approvata e resa esecutiva in Italia con regio decreto 1° luglio 1934, n. 1379, sono soggetti alla osservanza delle prescrizioni sanitarie previste da detta convenzione. Le salme stesse debbono essere accompagnate dal passaporto mortuario previsto dalla convenzione medesima.

Tale passaporto è rilasciato per le salme da estradare dal territorio nazionale e rilasciato dalla competente autorità del luogo da cui la salma viene estradata.

Nei casi previsti dal presente articolo il Prefetto agisce in qualità di autorità delegata dal Ministero della Sanità.

Il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano è regolato dalle norme della convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con regio decreto 16 giugno 1938, n. 1055.

L'autorizzazione al trasporto di una salma all'estero è rilasciata dal Comune in cui è avvenuto il decesso, previa autorizzazione sanitaria e nulla osta del consolato del paese di destinazione. È necessario il passaporto mortuario per i paesi aderenti alla Convenzione di Berlino, mentre per gli altri serve un decreto di autorizzazione al trasporto internazionale.

Le saldature devono essere continue ed estese su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare.

Lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a 0,660 mm se di zinco, a 1,5 mm se di piombo.

Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a 25 mm.. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.

Il fondo della cassa deve essere formato da una o più tavole, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, riunite

al massimo nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.

Il coperchio della cassa deve essere formato da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.

Nel caso in cui il coperchio sia costituito da più facce che si trovino su piani diversi occorre che dette facce siano costituite da tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.

Le pareti laterali della cassa comprese tra il fondo e il coperchio devono essere formate da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza delle pareti stesse congiunte tra loro nel senso della larghezza con le medesime modalità tecniche delle tavole formanti il fondo. Le suddette pareti laterali devono parimenti essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.

Il coperchio deve essere saldamente congiunto alle pareti laterali mediante viti disposte di 20 in 20 centimetri. Il fondo deve essere saldamente congiunto ad esse con chiodi disposti di 20 in 20 centimetri ed assicurato con un mastice idoneo.

La cassa così confezionata deve essere cerchiata con liste di lamiera di ferro, larghe non meno di 2 centimetri, distanti l'una dall'altra non più di 50 centimetri, saldamente fissate mediante chiodi o viti.

Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

Per il trasporto da un Comune ad un altro Comune che disti non più di 100 chilometri, salvo il caso previsto dal D.P.R. 285/90 e sempre che il trasporto stesso dal luogo di deposito della salma al cimitero possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre, si impiega la sola cassa di legno.

### **Art. 30 - Cremazione**

La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal Sindaco sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto. In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata secondo art. 6 del presente regolamento.

Per la disciplina relativa alla cremazione affidamento e conservazione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti si applicano le norme previste dal D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 e ss.mm.ii. "Approvazione del Regolamento di Polizia mortuaria"; dalla legge 30 marzo 2001 n. 130 "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri; la L.R. 31 ottobre 2007 n. 20 "Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri"

La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'Ufficiale di stato civile del Comune nel caso in cui le ceneri siano conservate nel territorio comunale al momento della richiesta.

La richiesta di autorizzazione alla dispersione deve contenere l'indicazione:

- a) del soggetto richiedente, avente titolo alla dispersione secondo quanto stabilito dalla legge;
- b) del soggetto che provvederà alla dispersione delle ceneri;
- c) del luogo, tra quelli consentiti, ove le ceneri saranno disperse;
- d) della data e dell'ora in cui avverrà la dispersione delle ceneri.

L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà espressa dal defunto in forma scritta secondo le seguenti modalità:

- a) disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria a una dispersione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
- b) iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione.

La dispersione delle ceneri nel territorio del Comune è consentita nei seguenti luoghi nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti:

- a) in apposita area a ciò destinata nel cimitero;
- b) in natura all'interno del territorio comunale, in aree esterne pubbliche ad una distanza di almeno duecento metri da centri e insediamenti abitativi o in area eventualmente individuata con ordinanza del Sindaco nel rispetto delle medesime distanze suindicate in assenza di specifica indicazione del defunto;
- c) la dispersione nell'alveo di fiumi e torrenti, è consentita, purché nei tratti liberi da manufatti;
- d) in aree private: la dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso scritto dei proprietari e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro.

La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'art. 3, comma 1, n. 8, del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285.

La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti espressamente indicati dal defunto. In mancanza essa è eseguita, nell'ordine:

- a) dall'esecutore testamentario;
- b) dal coniuge;
- c) dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, da persona indicata dalla maggioranza assoluta di essi;
- d) dal legale rappresentante dell'associazione di cui all'art. 2 del presente Regolamento;
- e) dal personale autorizzato dal Comune, fatto salvo il recupero delle spese nei confronti degli eredi.

La persona che esegue la dispersione in aree diverse da quella cimiteriale deve attestare sotto la propria responsabilità, tramite apposito verbale, che la dispersione è avvenuta nel luogo e all'ora autorizzata.

Per la dispersione all'interno delle aree cimiteriali la verbalizzazione va redatta dal personale addetto al cimitero.

La corretta effettuazione della dispersione delle ceneri sul territorio comunale, in quanto forma di sepoltura, è verificata dal Comune, tramite il personale addetto al servizio cimiteriale.

Qualora la dispersione avvenga in Comune diverso dal Comune di residenza del defunto, l'Ufficiale di stato civile dovrà dare apposita comunicazione al Comune stesso.

In caso di affidamento o dispersione, va apposta targa nel cimitero (a spese dei familiari) con: nome, cognome, date di nascita e morte, destinazione ceneri, in rispetto della L.R. Piemonte 20/2007 (senso comunitario della morte)

## **CAPO V – CIMITERO**

### **Art. 31 - Costruzione dei cimiteri - Piani Cimiteriali - Disposizioni tecniche generali**

Gli Uffici comunali competenti devono essere dotati di una planimetria in scala 1:500 dei cimiteri esistenti nel territorio del Comune, estesa anche alle zone circostanti comprendendo le relative zone di rispetto cimiteriale.

La planimetria deve essere aggiornata ogni cinque anni o quando siano creati nuovi cimiteri o siano soppressi quelli vecchi o quando a quelli esistenti siano state approntate modifiche ed ampliamenti.

I progetti di ampliamento dei cimiteri esistenti e di costruzione dei nuovi devono essere preceduti da uno studio tecnico delle località, specialmente per quanto riguarda la ubicazione, l'orografia, l'estensione dell'area e la natura fisico-chimica del terreno, la profondità e la direzione della falda idrica e devono essere deliberati dal Consiglio Comunale.

All'approvazione dei progetti si procede a norma delle leggi sanitarie.

Gli elaborati grafici devono, in scala adeguata, rappresentare le varie zone del complesso.

### **Art. 32 - Distanza dei cimiteri dall'abitato - Natura del terreno**

I cimiteri devono essere isolati dall'abitato mediante la zona di rispetto prevista dall'art. 338 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni.

Per i cimiteri di guerra valgono le norme stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1428, e successive modifiche.

È vietato costruire, entro la fascia di rispetto, nuovi edifici o ampliare quelli preesistenti.

Nell'ampliamento dei cimiteri esistenti, l'ampiezza della fascia di rispetto non può essere inferiore a 50 metri.

Il terreno dell'area cimiteriale deve essere sciolto sino alla profondità di metri 2,50 o capace di essere reso tale con facili opere di scasso, per favorire il processo di mineralizzazione dei cadaveri.

Il terreno del cimitero deve essere sufficientemente provveduto di scoli superficiali per il pronto smaltimento delle acque meteoriche e, ove sia necessario, di opportuno drenaggio da non nuocere il regolare andamento del processo di mineralizzazione dei cadaveri.

Il cimitero deve essere recintato lungo il perimetro da un muro o altra idonea recinzione avente un'altezza non inferiore a metri 2,50 dal piano esterno di campagna.

Tali condizioni possono essere artificialmente realizzate con riporto di terreni estranei.

La falda deve trovarsi a conveniente distanza dal piano di campagna e avere altezza tale da essere in piena o comunque col più alto livello della zona di assorbimento capillare, almeno a distanza di metri 0,50 dal fondo della fossa di inumazione.

### **Art. 33 - Lotti cimiteriali**

La superficie dei lotti di terreno, destinati ai campi di inumazione, deve essere prevista in modo da superare di almeno la metà l'area netta, da calcolare sulla base dei dati statistici delle inumazioni dell'ultimo decennio, destinata ad accogliere le salme per il normale periodo di rotazione di dieci anni. Se il tempo di rotazione è stato fissato per un periodo diverso dal decennio, l'area viene calcolata proporzionalmente.

Nella determinazione della superficie dei lotti di terreno destinati ai campi di inumazione, occorre tenere presenti anche le inumazioni effettuate a seguito delle estumulazioni. Si tiene anche conto dell'eventualità di eventi straordinari che possono richiedere un gran numero di inumazioni.

### **Art. 34 - Per i lotti cimiteriali**

Nell'area di cui all'art. 33 non deve essere calcolato lo spazio eventualmente riservato:

- a) alla costruzione di manufatti destinati alla tumulazione oppure alla conservazione di ossa o di ceneri, di ossari comuni o di sepolture private;
- b) a strade, viali, piazzali e zone di parcheggio;
- c) alla costruzione di tutti gli edifici, compresa la cappella, adibiti ai servizi cimiteriali o a disposizione del pubblico e degli addetti al cimitero;
- d) a qualsiasi altra finalità diversa dalla inumazione.

### **Art. 35 - Acque potabili**

Il cimitero deve essere approvvigionato di acqua potabile e dotato di servizi igienici a disposizione del pubblico e del personale addetto al Cimitero.

### **Art. 36 - Aree per sepolture private**

Sulle aree concesse per sepolture private possono essere innalzati monumenti ed applicate lapidi secondo speciali norme e condizioni da stabilirsi nel regolamento comunale di igiene.

I concessionari devono mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in buono stato di conservazione i manufatti di loro proprietà.

Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria, o per morte degli aventi diritto, il Comune può provvedere alla rimozione dei manufatti pericolanti, previa diffida a eventuali aventi titolo, da farsi anche per pubbliche affissioni della durata di giorni 30.

### **Art. 37 - Prescrizioni estetiche per le sepolture**

Ai fini del decoro e dell'uniformità estetica del cimitero, le lapidi, le epigrafi e gli elementi decorativi dei loculi, dovranno rispettare le seguenti prescrizioni, differenziate per zona:

A) Cimitero vecchio (zona storica):

- Le scritturazioni sulle lapidi, lumini e accessori vari sono personalizzabili a scelta del concessionario purché realizzate esclusivamente in colore acciaio (grigio metallizzato).
- È vietato l'uso di colori dorati, bronzei o di altro colore diverso dall'acciaio.

B) Cimitero nuovo (ampliamento):

- Le prescrizioni sulle scritturazioni e su tutti gli elementi decorativi sulle lapidi sono stabilite con apposito appalto di affidamento dell'incarico, per un'uniformità di caratteri, colori e stili grafici
- Restano valide le prescrizioni già vigenti per la zona di ampliamento.

### **Art. 38 - Personale dei cimiteri**

Il personale dei Cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.

Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:

- a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

Gli addetti ai lavori nel cimitero vanno sottoposti a vaccinazione antitetanica (Legge 5.3.1963, n. 292 e D.P.R. 7.9.1965, n. 1031).

## **CAPO VI - CAMERA MORTUARIA**

### **Art. 39 - Camera mortuaria e sala per autopsie**

Ogni cimitero deve avere una camera mortuaria per la eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento.

Essa deve essere costruita in prossimità dell'alloggio del custode ove esista e deve essere provvoluta di arredi per la deposizione dei feretri.

Nei casi in cui il cimitero non abbia il deposito di osservazione previsto, funziona come tale la camera mortuaria. In tali casi il corpo deve essere posto nelle condizioni di cui all'art. 11 e sottoposto alla sorveglianza di cui all'art. 12, comma 2, del D.P.R. n. 285/1990.

La camera mortuaria deve essere illuminata e ventilata per mezzo di ampie finestre aperte direttamente verso la superficie scoperta del cimitero e dotata di acqua corrente.

Le pareti di essa, fino all'altezza di m. 2, devono essere rivestite di lastre di marmo o di altra pietra naturale o artificiale ben levigata, ovvero essere intonacata a cemento ricoperto da vernice a smalto o da altro materiale facilmente lavabile; il pavimento, costituito anch'esso da materiale liscio, impermeabile, ben unito, lavabile, deve essere, inoltre, disposto in modo da assicurare il facile scolo delle acque di lavaggio, di cui deve anche essere assicurato il facile ed innocuo smaltimento.

La sala per autopsie deve rispondere ai medesimi requisiti prescritti per la camera mortuaria.

Nella sala, munito di idonea illuminazione, vi deve essere un tavolo anatomico, in gres, in ceramica, in marmo, in ardesia, in pietra artificiale ben levigata o in metallo, che deve essere provvisto di adatta canalizzazione per l'allontanamento dei liquidi cadaverici e delle acque di lavaggio e di mezzi per il loro rapido ed innocuo smaltimento, nonché di sistema di aspirazione dei gas e loro innocuizzazione.

## **CAPO VII - OSSARIO COMUNE**

### **Art. 40 - Ossario**

Ogni cimitero deve avere un ossario consistente in un manufatto destinato a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni o rinvenute e non richieste dai familiari per altra destinazione nel cimitero. L'ossario deve essere costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

## **CAPO VIII – INUMAZIONE**

### **Art. 41 - Campi d'inumazione**

I campi destinati all'inumazione, all'aperto ed al coperto, devono essere ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per il livello della falda idrica.

I campi di inumazione sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

Ogni fossa nei campi di inumazione deve essere contraddistinta, a cura dei familiari, del de cuius da un cippo, che ai fini del decoro e dell'uniformità estetica del cimitero dovrà avere delle dimensioni, forme, accessori e stile di scrittura come da modello allegato al presente regolamento e disponibile presso l'Ufficio Tecnico

Comunale costituito da materiale resistente alla azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

Sul cippo, sempre a cura dei familiari del de cuius, verrà applicata una targhetta, di materiale inalterabile, con l'indicazione del nome e del cognome, nonché della data di nascita e di morte del defunto.

Qualora i familiari del defunto versassero in disagiate condizioni economiche o il defunto non avesse eredi, sempre che il defunto non avesse lasciato eredità di qualsiasi natura, provvederà il Comune di Sanfront.

Il materiale del cippo e della targhetta saranno resi noti dal Comune mediante affissione di avviso nel Cimitero Comunale.

#### **Art. 42 - Fossa per inumazione**

Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età devono avere una profondità non inferiore a metri 2. Nella parte più profonda devono avere la lunghezza di metri 2,20 e la larghezza di metri 0,80 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.

I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di metri 0,50 che separano fossa da fossa e devono essere provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

Le fosse per l'inumazione di cadaveri di bambini di età inferiore a dieci anni devono avere una profondità non inferiore a metri 2. Nella parte più profonda devono avere una lunghezza di metri 1,50 ed una larghezza di metri 0,50 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.

I diritti a favore dell'inumazione dei:

- non nati nel Comune di Sanfront
- non residenti nel Comune di Sanfront all'atto della morte
- non residenti nel Comune di Sanfront per almeno 20 anni

avrà la tariffa vigente maggiorata del 50%.

#### **Art. 43 - Cassa di inumazione**

Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno e sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

#### **Art. 44 - Cassa per inumazione**

Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.

Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.

L'impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato con decreto del Ministro della Sanità, sentito il Consiglio superiore di Sanità.

Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a centimetri 2.

Le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.

Il fondo deve essere congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 centimetri ed assicurato con idoneo mastice.

Il coperchio deve essere congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 centimetri.

Le pareti laterali della cassa devono essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.

È vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.

Ogni cassa deve portare il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.

Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e morte del defunto.

## **CAPO IX - TUMULAZIONE**

### **Art. 45 - Tumulazione in loculi**

Nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in loculo o tumulo o nicchia separati.

I loculi possono essere a più piani sovrapposti.

Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro.

È fatto divieto di collocare fiori recisi, vasi, fioriere, piante o qualsiasi altro oggetto nello spazio antistante i loculi e i passaggi di accesso agli stessi, in modo da non ostacolare il transito delle persone e l'utilizzo delle scale per l'accesso ai piani sovraelevati. Gli oggetti eventualmente presenti in violazione del presente divieto potranno essere rimossi dal personale cimiteriale.

La struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costruita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche.

Le solette orizzontali devono essere dimensionate per sovraccarico di almeno 250 chilogrammi/metro quadrato.

Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà.

I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo di evitare l'eventuale fuoriuscita di liquido.

La chiusura del tumulo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni a una testa, intonacata nella parte esterna.

È consentita, altresì la chiusura con elemento in pietra naturale o con lastra di cemento armato vibrato, con pannelli in fibrocemento ecologico, gessofibra o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica.

Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo secondo quanto disposto dall'art. 29 del presente regolamento.

Sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Il Ministro della Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità può autorizzare l'uso di valvole o di altri dispositivi idonei a fissare ovvero a neutralizzare i gas della putrefazione.

La concessione di cui al presente articolo è incapace di produrre rapporti giuridici fra privati, essendo l'oggetto parte del demanio incommerciabile ed imprescrittibile del Comune.

La concessione, di cui ai commi precedenti, è fatta dal Sindaco.

I diritti a favore dell'inumazione dei:

- non nati nel Comune di Sanfront
- non residenti nel Comune di Sanfront all'atto della morte
- non residenti nel Comune di Sanfront per almeno 20 anni

avrà la tariffa vigente maggiorata del 50%.

In caso di commorienza di genitori e figli la cui età non supera il terzo anno di età può essere autorizzata dal Sindaco la tumulazione nello stesso loculo, qualora tecnicamente possibile e previa autorizzazione sanitaria.

Nei loculi è consentita, se le dimensioni lo permettono, la collocazione, oltre al feretro del beneficiario indicato nell'atto di concessione, un massimo di due urne cinerarie e/o cassette ossario

Le sepolture private a tumulazione individuale (loculi) hanno durata di 30 (trenta) anni dalla data dell'atto di concessione.

Alla scadenza, la concessione può essere rinnovata, su richiesta del concessionario o dei suoi aventi causa, per un ulteriore periodo di 20 (venti) anni, previo pagamento della tariffa vigente al momento del rinnovo.

La richiesta di rinnovo deve essere presentata prima della scadenza della concessione. In mancanza di richiesta, il Comune provvede con le procedure di cui agli artt. 54-56.

Le cellette ossario e cinerarie hanno durata di 30 anni dalla data della concessione, rinnovabili per ulteriori 20 anni.

Le tombe di famiglia hanno durata di 99 anni dalla data della concessione, rinnovabili alla scadenza.

È ammessa la concessione di un loculo a persona vivente, qualora il richiedente abbia compiuto il 80° anno di età.

In caso di carenza di disponibilità di loculi, il Sindaco può disporre la sospensione dell'applicabilità del presente comma.

## **CAPO X - DEPOSITO PROVVISORIO**

### **Art. 46 - Deposito provvisorio**

A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in apposito loculo previo pagamento del canone stabilito in tariffa.

La concessione provvisoria, che comunque non può protrarsi oltre tre anni, è ammessa nei seguenti casi:

per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;

per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;

## **CAPO XI - ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE**

### **Art. 47 - Esumazioni ordinarie**

Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione. Le fosse, liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni.

Qualora si accerti che col turno di rotazione decennale la mineralizzazione dei cadaveri è incompleta, esso deve essere prolungato per il periodo determinato dal Ministro della Sanità. Decorso il termine fissato senza che si sia ottenuta la completa mineralizzazione dei cadaveri, il Ministro della Sanità dispone per la correzione della struttura fisica del terreno o per il trasferimento del cimitero.

Quando si accerti che in un cimitero, per particolari condizioni di composizione e di struttura del terreno, la mineralizzazione dei cadaveri si compie in un periodo più breve, il Ministro di Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità, può autorizzare l'abbreviazione del turno di rotazione che, comunque, non può essere inferiore a cinque anni. Le esumazioni ordinarie verranno regolate dal Sindaco.

### **Art. 48 - Esumazioni straordinarie**

Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione per ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o, previa autorizzazione del Sindaco, per trasportarle in altre sepolture o per cremarla.

Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria le salme devono essere trasportate in sala autopsia con l'osservanza delle norme da detta autorità eventualmente suggerite.

Le operazioni di inumazione da un loculo o sepoltura ad un'altra all'interno del cimitero comunale, nonché le operazioni di spostamento richieste dai familiari, sono consentite esclusivamente nel periodo compreso tra il 1° ottobre e il 31 marzo di ogni anno.

Sono escluse dal vincolo temporale le operazioni disposte dall'Autorità Giudiziaria;

Le richieste di traslazione presentate al di fuori del periodo indicato saranno accolte e programmate per il

successivo periodo utile.

#### **Art. 49 - Rinvenimento ossa nelle esumazioni**

Le ossa che si rinvenivano in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di raccoglierle per deporle in cellette o loculi posti dentro il recinto del cimitero ed avuti in concessione. In questo caso le ossa devono essere raccolte nelle cassetine di zinco prescritte.

Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono gestiti e smaltiti nel rispetto del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (T.U. Ambiente), Parte IV, e del D.M. 26 giugno 2000, n. 219 (rifiuti cimiteriali), nonché della normativa regionale vigente."

Le esumazioni, quanto non si tratti di salme tumulate in sepolture private la concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo della concessione e sono regolate dal Sindaco.

I feretri esumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica una opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.

Per le salme esumate allo scadere di concessioni della durata di oltre venti anni il periodo di rotazione del terreno può essere abbreviato al termine minimo di cinque anni.

Il Ministro della Sanità, sentito il consiglio Superiore di Sanità, può autorizzare ulteriori abbreviazioni quando ricorrano le condizioni previste.

Qualora le salme esumate si trovino in condizioni di completa mineralizzazione può provvedersi alla immediata raccolta dei resti mortali in cassette ossario.

È vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quello delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

Il responsabile del servizio di custodia del cimitero è tenuto a denunciare all'autorità giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dal codice penale.

#### **Art. 50 - Autorizzazione del Sindaco per esumazioni**

Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno, l'esumazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperto il tumulo, il Servizio competente dell'Azienda Sanitaria Locale (ASL) constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarino che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Qualora la predetta autorità sanitaria constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione del feretro nel rispetto del presente regolamento.

#### **Art. 51 - Disposizioni Comuni per esumazioni**

Si applicano alle esumazioni le disposizioni previste per le esumazioni.

### **CAPO XII - SEPOLTURE PRIVATE NEI CIMITERI**

#### **Art. 52 - Concessione aree**

Il Comune può concedere a privati e ad enti l'uso di aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività.

Alle sepolture private di cui al presente articolo si applicano, le disposizioni generali stabilite dal presente regolamento.

Le aree destinate alla costruzione di sepolture private debbono essere previste nei piani regolatori cimiteriali.

Le concessioni previste dal presente regolamento sono a tempo determinato e di durata non superiore a 99 anni, salvo rinnovo.

In caso di mancato rinnovo della concessione o di completo abbandono dell'edicola, questa rientrerà in libera disponibilità del Comune.

Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, possono essere revocate, quanto siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero.

Con l'atto della concessione il Comune può imporre ai concessionari determinati obblighi, tra cui quello di costruire la sepoltura entro un tempo determinato pena la decadenza della concessione.

Non può essere fatta concessione di aree per sepolture private a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro e di speculazione.

Il diritto di uso delle sepolture private concesse a persone fisiche e' riservato alle persone dei concessionari e dei loro familiari: di quelle concesse ad enti e' riservato alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dall'atto di concessione. In tal casi tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro.

La durata del periodo di permanenza delle salme nell'edicola a lei destinata, non potrà essere inferiore al periodo minimo di concessione stabilito dal Comune per i colombari di sua proprietà.

La rotazione dovrà avvenire secondo le norme previste dal regolamento comunale. Il sepolcro privato potrà essere dotato di proprio ossario ma non dovrà avere comunicazioni con l'esterno del cimitero.

La concessione di cui al presente articolo è incapace di produrre rapporti giuridici fra privati, essendo l'oggetto parte del demanio incommerciabile ed impercettibile del Comune.

Nel caso di rinuncia tacita al diritto di concessione dell'area, di cui al presente articolo, il Comune di Sanfront ha il diritto di rientrare nel suo pieno impero di uso e di possesso dell'area, con piena libertà di concessione a chiunque.

Ai fini del presente regolamento devesi intendere per rinuncia tacita il mancato esercizio del diritto di concessione dell'area per almeno cinque anni dalla data di stipula dell'atto di concessione.

Nel caso di rinuncia espressa, che non potrà avvenire oltre i cinque anni dalla concessione, il titolare e/o i titolari del diritto di concessione avranno diritto al rimborso:

- a) del 90% di quanto versato per il diritto alla concessione nel 1° anno;
- b) del 80% di quanto versato per il diritto alla concessione nel 2° anno;
- c) del 70% di quanto versato per il diritto alla concessione nel 3° anno;
- d) del 60% di quanto versato per il diritto alla concessione nel 4° anno;
- e) del 50% di quanto versato per il diritto alla concessione nel 5° anno.

Escluse le spese contrattuali.

La concessione, di cui ai commi precedenti, è fatta dal Sindaco.

Può altresì essere consentita, con atto deliberativo della Giunta Comunale, su richiesta di concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi, nonché' di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemerienze nei confronti dei concessionari.

La concessione di cui al presente articolo può essere concessa anche a non parenti e affini fra loro.

Non può essere data in concessione più di un'area allo stesso nucleo familiare.

La concessione effettuata a favore dei:

- non nati nel Comune di Sanfront
- non residenti nel Comune di Sanfront all'atto della morte
- non residenti nel Comune di Sanfront per almeno 20 anni

avrà la tariffa vigente maggiorata del 50%.

I titolari dell'area o altri aventi titolo possono donare, per atto pubblico, previa autorizzazione del Comune e pagamento del diritto di concessione, in modo proporzionale, in vigore al momento della donazione l'edicola funeraria o parte di essa.

1. In caso di morte del titolare della concessione, il diritto d'uso della sepoltura si trasferisce agli eredi legittimi del concessionario, individuati ai sensi del Codice Civile.
2. Gli eredi sono tenuti a richiedere al Comune l'aggiornamento dell'intestazione della concessione entro 12 mesi dalla data del decesso del titolare
3. Trascorso il termine di cui al comma 2 senza che sia stato provveduto alla richiesta di variazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione con le procedure di cui all'art. 55 del presente Regolamento, previa diffida agli interessati o, in caso di irreperibilità, mediante pubblicazione all'albo pretorio per la durata di 30 giorni consecutivi.
4. La famiglia del concessionario viene ad estinguersi quando non vi sono più persone che abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari ai sensi dell'art. 51. In tale caso, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione, o 20 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di revoca della concessione con le procedure di cui all'art. 54.
5. La concessione revocata, una volta liberata dalle salme e dai resti mortali ed eseguite le eventuali opere di messa in pristino, può essere oggetto di nuova assegnazione.

#### **Art. 54 - Rinuncia a concessione di area con parziale o totale costruzione**

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione quando:

- a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
- b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.

In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, e salvo quanto previsto nel comma successivo, il rimborso di una somma:

per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;

per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della rinuncia.

Ai concessionari è riconosciuto, salvo accettazione da parte del Comune, un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

#### **Art. 55 - Rinuncia a concessione di manufatti della durata fino ad anni 99 o perpetua**

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti.

In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma che verrà così calcolata:

Al prezzo del loculo, corrisposto al momento della concessione, si applica un abbattimento secco del 50% e successivamente si deduce il "fitto" calcolato in base al prezzo del loculo stesso per il numero degli anni stabiliti nella concessione moltiplicato per il numero degli anni di utilizzo.

La somma minima da rimborsare sarà di Euro 50,00 anche se risulta di importo inferiore.

Per eventuali opere eseguite a cura del concessionario, in aggiunta al manufatto concesso, si applica quanto disposto dal terzo comma dell'art. 51.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

### **CAPO XIII - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE**

#### **Art. 56 - Revoca**

Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del D.P.R. 10/9/1990, n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia

necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Sindaco, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di anni 99 nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, con un preavviso di giorni 90, o in difetto mediante pubblicazione all'albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

#### **Art. 57 - Decadenza**

La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
- b) quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
- c) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;
- d) quando vi sia grave inosservanza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti c) e d) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Sindaco in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte del Responsabile del servizio di polizia mortuaria.

#### **Art. 58 - Provvedimenti conseguenti la decadenza**

Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco disporrà se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.

Dopodiché' il Sindaco disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

#### **Art. 59 - Estinzione**

Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

### **CAPO XIV - REPARTI SPECIALI ENTRO IL CIMITERO**

#### **Art. 60 - Piani regolatori cimiteriali**

I piani regolatori cimiteriali di cui all'art. 31 possono prevedere reparti speciali e separati per la sepoltura di cadaveri di persone professanti un culto diverso da quello cattolico.

Alle comunità straniere, che fanno domanda di avere un reparto proprio per la sepoltura delle salme dei loro connazionali, può parimenti essere data dal sindaco in concessione un'area adeguata nel cimitero.

### **CAPO XV - SEPOLCRI PRIVATI FUORI DAL CIMITERO**

#### **Art. 61 - Costruzione cappelle private fuori cimitero**

Per la costruzione delle cappelle private fuori dal cimitero destinate ad accogliere salme o resti mortali, di cui all'art. 340 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, occorre l'autorizzazione del Sindaco, previa deliberazione del Consiglio Comunale, sentito il Servizio competente della dell'Azienda Sanitaria Locale (ASL) Il richiedente farà eseguire a proprie spese apposita ispezione tecnica.

Per la tumulazione nelle cappelle private fuori dal cimitero, oltre l'autorizzazione dell'ASL, occorre il nulla osta del sindaco, il quale lo rilascia dopo aver accertato che il defunto aveva diritto a ricevere sepoltura nella cappella.

I comuni non possono imporre tasse di concessione per la deposizione di salme nelle cappelle private superiori a quelle previste per le sepolture private già esistenti nei cimiteri.

Le cappelle private costruite fuori dal cimitero devono rispondere a tutti i requisiti prescritti dal presente regolamento per le sepolture private esistenti nei cimiteri.

La loro costruzione ed il loro uso sono consentiti soltanto quando siano attorniate per un raggio di metri 200 da fondi di proprietà delle famiglie che ne chiedano la concessione e sui quali gli stessi assumano il vincolo di inalienabilità e di inedificabilità.

Venendo meno le condizioni di fatto previste dal comma 2, i titolari delle concessioni decadono dal diritto di uso della cappella.

Le cappelle private costruite fuori dal Cimitero, nonché i cimiteri particolari, preesistenti alla data di entrata in vigore del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sono soggetti, come i cimiteri comunali, alla vigilanza dell'autorità comunale.

## **CAPO XVI**

### **Art. 62 - Tumulazioni in località differenti dal cimitero**

A norma dell'art. 341 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 il Ministro della Sanità, di concerto con il Ministero dell'Interno, udito il parere del Consiglio di Stato, previo parere al Consiglio superiore di Sanità, può autorizzare, con apposito decreto, la tumulazione dei cadaveri e dei resti mortali in località differenti dal cimitero sempre che la tumulazione avvenga con l'osservanza delle norme stabilite nel presente regolamento. Detta tumulazione può essere autorizzata quando concorrano giustificati motivi di speciali onoranze e, comunque, per onorare la memoria di chi abbia acquisito in vita eccezionali benemerienze.

### **Art. 63 - Cautele**

Chi avendo titolo domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, esumazioni, traslazioni, ecc.) od una concessione (aree, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti) o la costruzione di edicole, monumenti, ecc.), s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.

In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.

Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

## **DISPOSIZIONI FINALI**

È abrogata altresì ogni disposizione contraria o comunque incompatibile con le disposizioni del presente regolamento.